COMUNE DI ROBBIO

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____

Indice:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Luogo della celebrazione e della costituzione

Art. 3 – Orario della celebrazione e della costituzione

Art. 4 – Celebrazione o costituzione richiesta da altro Ufficiale dello Stato Civile

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 – Allestimento della sala

Art. 7 – Danni e responsabilità

Art. 8 – Tariffe

Art. 9 – Casi non previsti nel presente regolamento

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e della costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come regolati dalle disposizioni di cui al Capo III Titolo VI° relativo al matrimonio, del vigente Codice Civile e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- 2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali gratuite durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e hanno luogo nel giorno indicato dalle parti.

Art. 2 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

- 1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali e vengono svolte all'interno della casa comunale durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.
- 2. Il matrimonio e l'unione civile sono soggetti al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa come stabilita da una apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. Il matrimonio e l'unione civile possono essere rispettivamente celebrati e costituiti, anche in luoghi idonei presso altre strutture a disposizione del Comune, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di "casa comunale".

Art. 3 ORARIO DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

- 1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati o costituti, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
- 2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, durante i giorni feriali e nel giorno di sabato in un orario compreso tra le dieci e le undici e trenta, previo pagamento della relativa tariffa indicata nel presente regolamento e subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, della sala consigliare e degli spazi attigui
- 3. Le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni delle unioni civili sono comunque sospese nelle giornate di domenica

ed in occasione delle seguenti festività:

- 1° e 6 Gennaio:
- Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- 25 Aprile:
- 1° Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- festa patronale;
- 1° Novembre;

- 8 25 26 e 31 Dicembre
- 4. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, previa delega del Sindaco.

Art. 4 CELEBRAZIONE RICHIESTA DA ALTRO UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio per motivi di convenienza e necessità, rappresentata dai nubendi.

Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
- 2. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione o costituzione; l'Ufficio dello Stato Civile accerterà la disponibilità della sala e ne darà comunicazione agli sposi ed alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- 3. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio dello Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa.
- 4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
- 5. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Robbio con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio/unione civile".
- 6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Art. 6 ALLESTIMENTO DELLA SALA

- 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
- 2. Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi, catering, ecc.
- 3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la Celebrazione o costituzione.
- 4. E' severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti, ecc. nella sala consigliare e di fronte al Municipio. A tal fine, i nubendi e le parti dell'unione civile richiedenti

sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile il contributo per le spese di pulizia. Il Comune di Robbio si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 7 DANNI – RESPONSABILITÀ

1.Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione o per la costituzione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 8 TARIFFE

1. Per l'utilizzo della sala, saranno applicate le tariffe di cui al prospetto sotto riportato,

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
Fuori Servizio dal lunedì al venerdì	100	150
Fuori Servizio sabato mattina	150	200

2. Le stesse saranno aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto a tal fine del costo del personale e dei servizi necessari ed aggiuntivi prestati per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile (spese gestionali, riscaldamento, pulizia, oneri di manutenzione della sala, ecc.).

Art. 9 CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
- a) il Codice Civile:
- b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396;
- c) il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- d) lo Statuto Comunale;
- e) Legge 20 maggio 2016 n° 76.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.